



## COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N. 7 DEL 02/03/2017

Sessione Ordinaria [X] – Speciale []\_ Convocazione Ordinaria[X] –Urgente []

OGGETTO: TASI - DETERMINAZIONI ALIQUOTE - ANNO 2017-CONFERMA

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì DUE del mese di MARZO alle ore 14:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio.

La seduta è pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

ROMOLI ANDREA	Presente	MARZIALI MARIO	Presente
CARBINI FRANCESCO	Presente	NALDINI CATIA	Presente
ERMINI CRISTINA	Presente	NARDI MARCELLO	Presente
FOCARDI ANDREA	Presente	NOSI GIOVANNI	Presente
GHIORI SIMONE	Presente	PELLEGRINI FRANCESCO	Assente
GOVONI MARIA TERESA	Presente	PIA ANTONINO	Presente
GUALDANI CHIARA	Presente	VENUTI PIERO	Assente
MATASSONI ANIESE	Presente	VILIGIARDI MAURIZIO	Presente
MARTELLINI LORENZO	Presente		

Totale presenti: 15

Totale assenti: 2

Delibera n. 7 del 02/03/2017

Il Sig. ANDREA ROMOLI nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE,  
assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO MARIA SACCA.

Partecipano inoltre, ai sensi dell'art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori

CORSI DAVID [X]

FABBRI BARBARA [X]

LAMIONI ANNAMARIA [X]

PASCUCCI GIAMMARIO [X]

ROMEI SANDRA [X]

Delibera n. 7 del 02/03/2017

Proposta n. 226/2017

Unita' Organizzativa BILANCIO.

**OGGETTO: TASI - DETERMINAZIONI ALIQUOTE - ANNO 2017-CONFERMA.**

Nessuno dei presenti chiede di intervenire.

Quindi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1 co. 639 L. n. 147/2013 e s.m.i. (Legge di stabilità anno 2014) ha introdotto, dal 1° gennaio 2014, la IUC, Imposta Unica Comunale, costituita da IMU, avente componente patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili, TASI riconducibile alla fruizione di servizi indivisibili e TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- inizialmente il co. 669 della L. 147/2013, come modificato dal D.L. n. 16/2014 conv. in l. n. 58/2014 prevedeva che *“il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.”*
- a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 208/2015 “legge di stabilità anno 2016” è stato ridefinito il presupposto impositivo della TASI e che il co. 669 della l. 147/2013 è stato così riformulato *““il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ... escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1 –A8 –A9”*
- la legge di stabilità 2016, oltre ad escludere dalla tassabilità l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore, con la modifica operata dal co. 14 art. 1 al co. 639 art. 1 della l. n. 147/2013 ha escluso dalla TASI anche gli immobili destinati ad abitazione principale dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1 –A8 –A9
- ai sensi del co. 675 art. 1 L. n. 147/2013 *“la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 come modificato da ultimo dalla legge n. 147/2013”*, costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- il co. 671 della L. n. 147/2013 dispone che *“la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al co. 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*.

**Precisato** che il comma 703 della legge citata dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Delibera n. 7 del 02/03/2017

**Dato atto** che per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività forniti alla collettività per i quali non è attivo e previsto alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti e che, ad oggi, non è stata emanata alcuna norma che preveda una declaratoria precisa ed esaustiva dei predetti.

**Dato atto altresì** che i servizi indivisibili sono individuati annualmente in base ai costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**Ritenuto** di individuare per l'anno 2017 in generale tra i servizi indivisibili:

- servizi generali, prestazioni, attività la cui utilità ricade su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l'altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare, ad oggi, una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l'altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

**Considerato** pertanto di individuare specificatamente i seguenti servizi e per ciascuno di essi l'indicazione analitica dei relativi costi:

- Missione 1 Programma da 1 a 5, Missione 1 Programma 8 e 11- imputati in quota parte per € 220.383,34
- Missione 3 Programma 1 in quota parte e solo i costi relativi al personale per € 37.771,31
- Missione 5 Programma 1 - in quota parte e quota relativa al personale per € 11.094,64
- Missione 7 Programma 1 - in quota parte e quota relativa al personale per € 5.537,78
- Servizi di manutenzione e gestione patrimonio, strade, verde pubblico ed illuminazione pubblica e per € 1.171.653,58

in quanto costituiscono un costo non oggettivamente imputabile in misura percentuale ai singoli cittadini in base al loro effettivo utilizzo ma ripartibile in modo omogeneo su tutta la collettività.

**Dato atto** che i costi dei servizi individuati sono analiticamente descritti nella tabella allegata, (allegato A), nella quale, ai costi diretti dei servizi Manutenzione del patrimonio comunale stradale, verde pubblico e illuminazione pubblica, pari a € 1.171.653,58, comprensivi del costo del personale direttamente coinvolto, proporzionato alla percentuale di tempo lavoro dedicato per ciascun addetto, sono state aggiunte le spese correnti pari a € **274.787,07** relative alle Missioni e programmi sopra indicati nella sola misura prudenziale del 8,08 %, calcolata rapportando le stesse spese dei Servizi manutenzione del patrimonio comunale, verde pubblico ed illuminazione pubblica al totale delle spese correnti.

**Tenuto conto che:**

- il co. 14 art. 1 della L. n. 208/2015, confermava l'aliquota di base della TASI pari all'1 per mille;
- che il comma citato confermava il limite per cui la somma dell'aliquota IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote,

Delibera n. 7 del 02/03/2017

in relazione alle diverse tipologie di immobile e fissava, l'aliquota massima TASI al 2,5 per mille;

- ai sensi dell'art. 678 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

**Visto** il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1996, limitatamente alle disposizioni non oggetto di abrogazione ed in particolare l'art. 52 che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate anche tributarie.

**Rilevato** che occorre determinare le aliquote TASI a valere per l'anno 2017, ai sensi del co. 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000 entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

**Visto** l'art. 151, comma 1 del D. lgs.18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) il quale dispone che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo.

**Visto** l'articolo 1, comma 454 della legge n. 232 del 11/12/2016 (legge bilancio 2017) , il quale prevede che "il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017.

**Visto** il Decreto Legge n.244 del 30 dicembre 2016, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017 è differito al 31 marzo 2017.

**Considerato che:**

- con la delibera consiliare n.15 del 26/02/2016 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI ANNO 2016;
- che con legge di bilancio 2017 viene reiterato il blocco dei tributi eccetto la TARI, confermando anche le maggiorazioni TASI già previste.

**Ritenuto** di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2016.

**Atteso** che per effetto del comma 6 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 214/2011, l'aliquota di base dell'IMU è pari allo 0,76 per cento e i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'*articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446*, possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali.

**Atteso**, altresì, che il comma 7 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, fissa l'aliquota IMU allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, modificabile in aumento o diminuzione da parte dei comuni di 0,2 punti percentuali.

**Considerate** le aliquote IMU deliberate per l'anno 2017 dal consiglio comunale in data odierna.

**Visto** il co. 681 dell'art. 1 della L. 147/2013 il quale prevede che qualora l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e il comune con regolamento stabilisce la misura della TASI da imputare all'occupante compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo, la parte restante sarà corrisposta dal titolare del diritto reale.

Delibera n. 7 del 02/03/2017

**Dato atto** che nel Regolamento IUC approvato con D.C.C. n. 11 del 27.02.2014 e s.m.i, la percentuale da imputare all'occupante l'immobile è del 10 %.

**Considerato** che il co. 682 dell'art. 1 della L. 147/2013, prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC concernente tra l'altro, per ciò che riguarda la TASI, la disciplina delle riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

**Dato atto che:**

- nel Regolamento IUC approvato con D.C.C. n. 11 del 27.02.2014 e in vigore dal 1 gennaio 2014, come modificato con D.C.C. n. 16 del 20.04.2015, erano state inserite, per andare incontro alle esigenze delle famiglie in situazioni economiche più disagiate, e per i soli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze, secondo la definizione propria dell'IMU di cui all'art. 13 co. 2 del D.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, le seguenti riduzioni:
  1. per i nuclei familiari con due figli a carico e ISEE pari o inferiore a € 15.000,00, riduzione dell'imposta del 15%;
  2. per i nuclei familiari con tre o più figli a carico e ISEE pari o inferiore a € 20.000,00 riduzione del 25 %
  3. per contribuenti over 65 con ISEE pari o inferiore a € 8.000,00 riduzione del 25%;
- con la modifica del presupposto impositivo della TASI intervenuta con la legge di stabilità 2016, l'abitazione principale, come definita ai fini IMU, non è più oggetto d'imposta e che quindi le agevolazioni sopra descritte previste nel Regolamento IUC, rimangono valide solo per l'anno 2015.

**Dato atto che,**

- l'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 conv. in L. n. 80/2014 ha modificato l'art. 13 co. 2 del D.L. n. 201/2014, conv. in L. n. 214/2011 prevedendo che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che sulla medesima unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
- a partire dall'anno 2016, data l'assimilazione ad abitazione principale di cui sopra, anche per la TASI, le abitazioni dei cittadini iscritti AIRE, purché ricorrano i requisiti di legge di cui all'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014, non sono oggetto di tassazione;

**Valutato che,**

- che il comma 42 della legge 232/2016, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI). Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico

Delibera n. 7 del 02/03/2017

- è, quindi, necessario confermare anche per l'anno 2017, come per l'anno 2016, un'aliquota TASI unica per tutti gli oggetti d'imposta individuati in premessa, alla luce della nuova definizione del presupposto impositivo definito dalla l. 208/2015, pari allo **0,17 %** per cento, tranne per le aree edificabili, in ragione della tipologia e della diversa destinazione del bene immobile, per le quali l'aliquota è disposta allo **0,14%** e per i fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali ai sensi del co. 678 citato non può superare lo **0,1%**;

**Tenuto conto** del necessario coordinamento normativo e regolamentare deliberato con il Regolamento IUC approvato con D.C.C. n. 11 del 27.02.2014 ed in vigore dal 1 gennaio 2014, come successivamente modificato, le cui norme si intendono, come specificato nell'art. 12 dello stesso regolamento, modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regolamentari vincolanti.

**Richiamato** l'art. 172, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con cui sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali.

**Preso atto** del parere favorevole espresso a maggioranza dalla II commissione consiliare nella seduta del 28.2.2017.

**Preso atto** del parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area III supporto in base all'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 per il rispetto dell'art. 175 del medesimo testo unico.

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità.

Con voti favorevoli n.9 ( maggioranza) e n.6 contrari ( minoranza) resi ed accertati come per legge

## **D E L I B E R A**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di individuare per l'anno 2017 i servizi indivisibili da coprire con la TASI come analiticamente descritti nella tabella allegata, (allegato A), parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire e confermare anche per l'anno 2017 un'aliquota TASI unica per tutti gli oggetti d'imposta individuati in premessa, pari allo **0,17 %** per cento, tranne per le aree edificabili, in ragione della tipologia e della diversa destinazione del bene immobile, per le quali l'aliquota è disposta allo **0,14%** e per i fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali ai sensi del co. 678 citato non può superare lo **0,1%**;

Delibera n. 7 del 02/03/2017

4. di confermare la percentuale di riparto, come previsto dal Regolamento IUC approvato con D.C.C. n. 11 del 27.02.2014 e s.m.i., nei casi di immobili detenuti da soggetti diversi dal titolare di diritti reali, l'ammontare complessivo dalla TASI nella misura del 10% a carico del detentore/utilizzatore dell'immobile e il 90% a carico del titolare del diritto reale;
5. di dare atto, come previsto dal Regolamento IUC approvato con D.C.C. n. 11 del 27.02.2014 all'art. 7 titolo I cap. III, che le agevolazioni per i soli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze, secondo la definizione propria dell'IMU di cui all'art. 13 co. 2 del D.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, ivi previste sono, in forza dell'esclusione della TASI dell'abitazione principale dall'anno 2017, applicabili solo per l'anno d'imposta 2015;
6. di confermare, al momento i valori di riferimento delle aree edificabili deliberati con DGM n. 94/2015;
7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda all'apposito regolamento approvato con delibera Consiliare e alla normativa statale che disciplina l'imposta come modificata dalla l. 208/2015;
8. di dare mandato al responsabile del servizio entrate affinché provveda all'invio del presente atto al Ministero delle Finanze, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente;
9. di allegare la presente deliberazione alla proposta di bilancio di previsione per l'anno 2017.

Successivamente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art 134.4. del D.lgs n.267/2000

Con voti favorevoli n.9 ( maggioranza) e n.6 contrari ( minoranza) resi ed accertati come per legge

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Delibera n. 7 del 02/03/2017



## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Proposta n. 226/2017

**OGGETTO: TASI - DETERMINAZIONI ALIQUOTE - ANNO 2017-CONFERMA.**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente  
BENUCCI SUSANNA  
con firma digitale

*Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale che è allegata alla presente, conservata agli atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.*

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

ANDREA ROMOLI

SEGRETARIO COMUNALE

FABIO MARIA SACCA

Delibera n. 7 del 02/03/2017



## **COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO**

*Provincia di Arezzo*

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

#### **AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA'**

Vista la Proposta n. 226/2017, avente ad oggetto TASI - DETERMINAZIONI ALIQUOTE - ANNO 2017, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

- FAVOREVOLE**  
 **CONTRARIO** con la motivazione:

San Giovanni Valdarno, lì 22/02/2017

**Sottoscritto dal Dirigente Area III  
BENUCCI SUSANNA  
con firma digitale**

Proposta n. 226/2017

Servizi Indivisibili e Copertura TASI		Importo bilancio previsione 2017		
Servizi indivisibili per TASI: manutenzione - strade-illuminazione-verde				
1071		55.000,00	spese da imputare alla manutenzione generale	
1010502-208		10.000,00	spese da imputare alla manutenzione generale	
1010503-225		12.000,00	spese da imputare alla manutenzione generale	
1010504-227		4.000,00	spese da imputare alla manutenzione generale	
1010506-232		8.114,15	spese da imputare alla manutenzione generale	
1010602-242		6.500,00	spese da imputare alla manutenzione generale	
1010602-243		1.300,00	spese da imputare alla manutenzione generale	
1010603-250		5.500,00	spese da imputare alla manutenzione generale	
1010603-253		2.000,00	spese da imputare alla manutenzione generale	
1010603-256		8.000,00	spese da imputare alla manutenzione generale	
1040203592		67.000,00	spese da imputare alla manutenzione e gestione scuole elementari	
1040206-605		30,12	spese da imputare alla manutenzione e gestione scuole elementari	
1040303-616		59.000,00	spese da imputare alla manutenzione e gestione scuole elementari	
1040306-619		33,54	spese da imputare alla manutenzione e gestione scuole elementari	
1080103-980		11.000,00	spese da imputare alla manutenzione strade (non coperte da CDS)	
1080104988		5.000,00	spese da imputare alla manutenzione strade (non coperte da CDS)	
1080106-998		113.848,00	spese da imputare alla manutenzione strade (non coperte da CDS)	
1080203-1034		270.000,00	spese da imputare alla illuminazione pubblica	
10802031015		1.000,00	spese da imputare alla illuminazione pubblica	
1090102-1082		10.000,00	spese salvaguardia ambientali	
1090103-1092		12.264,36	spese salvaguardia ambientali	
1090103-1095		25.000,00	spese salvaguardia ambientali	
1090105-1086		2.500,00	spese salvaguardia ambientali	
1090105-1096		3.000,00	spese salvaguardia ambientali	
1090105-1098		5.213,00	spese salvaguardia ambientali	
1090303-1166		4.000,00	spese per servizi di protezione civile	
1090303-1170		4.000,00	spese per servizi di protezione civile	
1090303-1172		4.000,00	spese per servizi di protezione civile	
1090305-1175		59,00	spese per servizi di protezione civile	
1090306-1180		10.500,00	spese utilizzo canale	
1090404-1222		5.500,00	spese aree verdi	
1090602-1294		14.000,00	spese aree verdi	
1090603-1302		107.000,00	spese aree verdi	
1090604-1305			spese aree verdi	
TOTALE SPESE		822.823,18		
Personale direttamente imputato ai servizi sopra indicati		39.215,40		
Altri Servizi Indivisibili per TASI		2.171.059,98		
			8,08% spese correnti 2017 stimando il costo diretto sul totale della spesa corrente	14.494.342,36



CITTA' DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

**Commissione consiliare permanente N. 2**  
**“Politiche finanziarie ed economiche, Risorse dell’Ente, Innovazione, gemellaggi, comunicazione”**

(nominata con Deliberazione consiliare n. 46 del 29/07/2014)

**Seduta del 28.2.2017**

In merito al seguente provvedimento:

proposta n.226/2016

**Punto n. 3 Tasi – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017-CONFERMA**

**LA COMMISSIONE HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE a MAGGIORANZA come segue:**

NOMINATIVO	Presenti	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Assenti Alla votazione	Note e dichiarazioni di voto
Ghiori Simone	X	X				
Govoni Maria Teresa						
Nosi Giovanni	X	X				
Pellegrini Francesco	X	X				
Focardi Andrea						
Martellini Lorenzo	X			X		
Carbini Francesco	X			X		
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>5</b>	<b>3</b>		<b>2</b>		

**Il Presidente**

Nosi Giovanni

**La Segreteria**

---

San Giovanni Valdarno, 28.2.2017

Certificato ISO 9001.2000 ( N°  
IT-34872 )





## **COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO**

*Provincia di Arezzo*

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

#### **DELIBERE DI CONSIGLIO N. 7 DEL 02/03/2017**

**OGGETTO: TASI - DETERMINAZIONI ALIQUOTE - ANNO 2017-CONFERMA.**

Si attesta che l'Atto in oggetto è divenuto esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

La su estesa Deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguita, a norma dell'art 134 comma 4 T.U. del 18/08/2000 n. 267.

San Giovanni Valdarno, lì 20/04/2017

Il Segretario  
**SACCA FABIO MARIA**  
sottoscritto con firma digitale



## **COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO**

---

*Provincia di Arezzo*

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

#### **DELIBERE DI CONSIGLIO N. 7 DEL 02/03/2017**

**OGGETTO: TASI - DETERMINAZIONI ALIQUOTE - ANNO 2017-CONFERMA.**

Si attesta che l'Atto in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione dal 14/03/2017 per 15.

San Giovanni Valdarno, lì 29/03/2017

L'addetto alla Pubblicazione  
**SACCA FABIO MARIA**  
sottoscritto con firma digitale